

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE (IN NOLEGGIO) DI N. 6 SISTEMI DI DIAGNOSTICA RAPIDA AUTOMATICI E RELATIVI ACCESSORI, REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER L'IDENTIFICAZIONE IN URGENZA DI BATTERI E VIRUS CON TECNOLOGIA PCR REAL TIME A PARTIRE DA CAMPIONI BIOLOGICI VARI, PER LE ESIGENZE DEI SETTORI DI BATTERIOLOGIA AFFERENTI AI LABORATORI ANALISI DEI PP.OO.: OSPEDALE DEL MARE, ASCALESI, LORETO MARE, PELLEGRINI, SAN GIOVANNI BOSCO E S. PAOLO DELLA ASL NAPOLI 1 CENTRO.

INDICE DEL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1	OGGETTO DELLA FORNITURA
Art. 2	DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Art. 3	SPECIFICHE TECNICHE
Art. 4	CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA
Art. 5	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Art. 6	PERIODO DI PROVA
Art. 7	CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA DEI REATTIVI E DEI MATERIALI DI CONSUMO - TEMPORANEA INDISPONIBILITA' DEI PRODOTTI
Art. 8	CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE DEI REAGENTI E DEI MATERIALI DI CONSUMO
Art. 9	MODALITA' DI UTILIZZO DEI REAGENTI E DEI MATERIALI DI CONSUMO
Art. 10	FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 11	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Art. 12	DANNI - RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 13	INADEMPIENZE E PENALI
Art. 14	RISOLUZIONE E RECESSO
Art. 15	CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AUTOMATICA
Art. 16	QUINTO D'OBBLIGO
Art. 17	CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 18	NORME DI SICUREZZA
Art. 19	REVISIONE PREZZI
Art. 20	CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE
Art. 21	NORME DI RINVIO

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura (in noleggio) triennale Di N. 6 Sistemi di diagnostica rapida automatici e relativi accessori, reagenti e materiale di consumo per l'identificazione in urgenza di batteri e virus con Tecnologia PCR Real Time a partire da Campioni Biologici vari, per le esigenze dei Settori di Batteriologia afferenti ai Laboratori Analisi dei PP.OO.: Ospedale Del Mare, Ascalesi, Loreto Mare, Pellegrini, San Giovanni Bosco E S. Paolo Della Asl Napoli 1 Centro.

L'appalto è costituito da un lotto unico.

I sistemi analitici in argomento devono comprendere:

a) la fornitura, a somministrazione, resa franco d'imballo, trasporto e consegna ai laboratori Analisi della ASL indicati nel buono d'ordine;

L'importo complessivo posto a base di gara è di € 510.000,00 IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione dalla gara.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data indicata nel contratto, ovvero dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo definitivo.

La fornitura si intenderà accettata a tutti gli effetti dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo definitivo dei sistemi analitici oggetto di fornitura, secondo le modalità disciplinate dall'art. 4 del presente Capitolato. Da tale data decorreranno i canoni di locazione e di assistenza tecnica e manutenzione full-risk, e la fatturazione relativa all'acquisto dei reagenti e del materiale di consumo.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame non fosse stata ancora definita, il Fornitore sarà comunque tenuto a prorogare il contratto e a proseguire la prestazione, su richiesta della ASL Napoli 1 Centro, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei).

ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE

ART. 3.1 - Caratteristiche e qualità dei sistemi analitici

n. 6 sistemi completamente automatici (n. 2 a 4 postazioni e n. 4 a 2 postazioni) per rilevare con metodica PCR Real Time a test singolo, a partire da campioni biologici vari, l'identificazione di batteri e virus.

La qualità dei sistemi analitici proposti costituisce elemento essenziale della fornitura e risulta essere espressa in " requisiti indispensabili " ritenuti vincolanti per l'ammissione alla valutazione tecnico-qualitativa, sulla cui analisi verrà assegnato il punteggio tecnico qualitativo di seguito specificato.

Nell'offerta tecnica si dovranno indicare tutte le caratteristiche dei singoli elementi che compongono il sistema analitico ed evidenziare le caratteristiche indispensabili.

ART. 3.2. – Calibrazioni

Tutte le apparecchiature dovranno garantire le calibrazioni opportune per assicurare la precisione dei risultati. La configurazione del protocollo sulle apparecchiature non deve essere modificabile dagli operatori.

Nell'offerta tecnica sarà necessario dettagliare le modalità di calibrazione.

ART. 3.3 - Caratteristiche tecniche minime indispensabili delle strumentazioni

Le apparecchiature richieste dovranno possedere le seguenti caratteristiche funzionali minime, pena esclusione.

- Apparecchiatura in grado di svolgere correttamente l'intero processo diagnostico (dall'estrazione all'analisi dei risultati) senza l'intervento dell'operatore.
- sistema a test singolo, con tecnologia PCR Real Time.
- sistema con certificazione CE IVD per strumentazione e reagenti.
- gruppo di continuità e stampante.
- possibilità di interfacciamento al LIS.
- presenza nel kit di tutti i reagenti necessari all'esecuzione del test.
- disponibilità a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle stesse condizioni.

QUANTITA' TEST X ANNI TRE

Analita	Osp. Del Mare	Ascalesi	Loreto Mare	S. G. Bosco	S. Paolo	Pellegrini
MRSA da tampone nasale	900/test	450/test	150/test	900/test	900/test	300\test
MRSA da emocultura positiva	300/test	150/test	//	//	300/test	150/test
MRSA da sito chirurgico	150/test	//	150/test	//	300/test	
Resistenza ai carbapenemi VIM,IMP,NDM,KPC,OXA	900/test	4507test	600/test	900/test	900/test	300/test
Tossine clostridium difficile	300/test	90/test	90/test	//	300/test	90/test
Streptococco gruppo B agalactiae	//	//	//	//	300/test	//
Clamidia trachomatis	150/test	//	//	//	300/test	150/test
HCV-DNA quantitativo	//	//	180/test	//	150/test	//
HIV-RNA quantitativo	//	//	60/test	//	//	//
Mycobatterio tubercolare e resistenza a rifampicina	450/test	//	//	//	//	//

Caratteristiche a punteggio

Rif.	descrizione	Criterio di valutazione	punti
------	-------------	-------------------------	-------

1	Possibilità di eseguire anche un singolo campione senza aggravio di costi e con minima manipolazione del campione	Si/no	10
2	Strumento modulare on demand e random access con possibilità di espansione	Si/no	15
3	Sistema di estrazione sia chimica che meccanica ad ultrasuoni per campioni difficili	Si/no	15
4	Reagenti pronti all'uso e stabili a temperatura ambiente	Si/no	10
5	Tempi di esecuzione, dal caricamento del campione alla refertazione finale, massimi per test minore o uguale alle due ore	Si/no	10
6	Controllo di amplificazione interno al test	Si/no	10

Condizioni e servizi richiesti

- La Strumentazione dovrà essere fornita con spese di trasporto, installazione e messa in funzione dell'attrezzatura a carico della Ditta aggiudicataria senza alcuna spesa aggiuntiva a carico del laboratorio.
- La strumentazione deve essere corredata da software e manuali d'uso in italiano.
- La ditta aggiudicataria dovrà garantire, oltre all'assistenza straordinaria di cui sopra, anche la manutenzione ordinaria ivi compreso l'aggiornamento dei software usati.
- La ditta aggiudicataria dovrà tenere un corso di formazione all'utilizzo della strumentazione presso il laboratorio destinatario.

Le caratteristiche indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche ad uno solo dei parametri elencati, comporterà la non ammissione alla gara.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare il manuale operatore in lingua italiana e le schede tecniche illustrative di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate, pena esclusione.

ART. 3.4 - Caratteristiche e qualità dei reattivi e dei materiali di consumo

I reattivi e tutto il materiale di consumo deve essere conforme alla normativa sui dispositivi medico- diagnostici in vitro.

Nell'offerta tecnica si dovranno indicare tutte le caratteristiche dei reattivi, nonché dei calibratori, controlli, e di quant'altro necessario all'esecuzione delle determinazioni, in particolare occorre indicare:

- nome commerciale dei prodotti, confezionamento e relativi codici;
- nome della ditta produttrice;
- quantità di prodotto necessario per le determinazioni richieste, in relazione alle strumentazioni proposte in uso ed all'assetto operativo delle strutture destinatarie delle forniture;
- caratteristiche tecniche dei reagenti;
- tempo di validità minima del materiale fornito e a confezione aperta;

- modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali tossici e nocivi) e la quantità giornaliera di tali materiali di risulta, onde consentire alla Stazione Appaltante di adempiere agli obblighi di legge conseguenti allo smaltimento.

ART. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA

ART. 4.1 - Modalità e tempi di consegna, installazione e collaudo della strumentazione

La consegna e l'installazione delle apparecchiature e relativi accessori costituenti i sistemi analitici oggetto della presente gara, dovrà essere effettuata, a cura della Ditta aggiudicataria, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di emissione dell'ordine, salvo eventuali termini inferiori indicati dalla ditta in offerta.

I tempi indicati nell'offerta o la data indicata nell'ordine, se successiva, saranno assunti quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

Le operazioni di taratura e calibrazione, di inserimento delle metodiche e di collaudo dei sistemi analitici dovranno essere effettuate sui luoghi di installazione entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla consegna delle apparecchiature, in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria. Le prove sulle apparecchiature hanno lo scopo di verificare, nelle reali condizioni ambientali, il regolare funzionamento delle attrezzature. Al termine delle suddette operazioni in ogni struttura destinataria della fornitura, su apposito modulo, verrà stilato un verbale di collaudo provvisorio, sottoscritto dal Responsabile della Struttura utilizzatrice, dal Responsabile o incaricato del Servizio Pianificazione Biotecnologie e da un rappresentante della Ditta aggiudicataria della fornitura.

Nella fase di installazione, di messa in funzione e sino al collaudo con esito positivo la Ditta si impegna a fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale diagnostico e di consumo necessario alla definitiva messa a punto di tutte le metodiche sulle strumentazioni fornite, nonché all'ottimizzazione dell'attività analitica in relazione all'organizzazione del lavoro.

All'atto della consegna delle apparecchiature la Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi presso ciascuna unità operativa munita della seguente documentazione:

Documento di Trasporto o documento equivalente;

- manuali di servizio di tutti i componenti di ogni apparecchio offerto, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, in lingua italiana;
- manuali d'uso, manutenzione e informazione sui rischi specifici di ogni apparecchio, in lingua italiana;
- precise indicazioni sulla scelta e sull'uso di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per gli addetti;
- registro di manutenzione consigliato per interventi che possono essere eseguiti dall'utilizzatore;

Certificazione di rispondenza alle norme CEI o IEC 10.10;

Certificazione di possesso del marchio CE su ogni apparecchio oggetto di fornitura, comprese le apparecchiature accessorie.

Nell'ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria non provveda alla consegna delle apparecchiature offerte in gara, il contratto si intende risolto di diritto, con le modalità specificate all'art. 17 del presente Capitolato. Si considera mancata consegna anche il ritardo nella consegna, prolungato per più di 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini sopra previsti, ovvero ai termini più ridotti indicati dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta.

L'installazione e la messa in funzione dei Sistemi offerti da parte della Ditta aggiudicataria dovranno avvenire sotto la supervisione del Servizio Pianificazione Biotecnologie, nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed a evitare danni a beni pubblici o privati.

Alla Ditta aggiudicataria farà carico anche l'onere del trasporto delle apparecchiature fino al luogo dell'installazione, asportazione del materiale residuo, nonché la rimozione degli imballaggi delle apparecchiature, rimasti in loco al termine dei lavori.

Restano a carico della Stazione Appaltante gli eventuali allacciamenti elettrici o idraulici o altri accorgimenti da realizzarsi ai fini dell'installazione dei sistemi analitici.

Il collaudo definitivo, da effettuare d'intesa con il Servizio Pianificazione Biotecnologie, avrà luogo entro e non oltre 15 giorni solari dalla data del collaudo provvisorio a titolo di prova, previo parere favorevole espresso dal Responsabile del laboratorio e/o unità operativa interessata.

In caso di esito negativo del collaudo il fornitore verrà messo in mora.

Ogni successiva sostituzione di apparecchiatura deve essere avallata dal Servizio Pianificazione Biotecnologie.

Le apparecchiature oggetto di fornitura resteranno di proprietà della Ditta aggiudicataria e dovranno essere restituite alla stessa immediatamente dopo la conclusione del contratto. La disinstallazione, da effettuarsi previa comunicazione della ASL, sarà effettuata a spese e cura della ditta aggiudicataria.

ART. 4.2 - Formazione/addestramento del personale

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all'istruzione e all'addestramento del personale delle unità operative, in loco, al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso delle apparecchiature fornite.

La Ditta dovrà, inoltre, prevedere ulteriori corsi di formazione in caso di aggiornamento tecnico dei sistemi analitici forniti ovvero di avvicendamento del personale utilizzatore.

L'addestramento del personale dovrà essere concordato con i Responsabili delle unità operative interessate.

ART. 4.3 - Assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva

Durante il periodo di locazione, successivo al collaudo definitivo, il fornitore dovrà garantire tutti i servizi di assistenza tecnica necessari per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, secondo le modalità e condizioni indicate in offerta (full - risk).

Tale garanzia è estesa a qualunque sistema (PC, UPS, ecc..) fornito a corredo delle apparecchiature.

Durante il periodo di locazione, la Stazione Appaltante non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature necessarie all'erogazione dei servizi (dovranno essere garantiti anche i danni derivanti da guasti accidentali).

Gli oneri per la manutenzione straordinaria e periodica programmata dovranno pertanto intendersi compresi nel prezzo di offerta.

La Ditta dovrà pertanto indicare le modalità con cui effettuare la chiamata (hot line, fax, ecc.), con cui inequivocabilmente entrambe le parti si scambiano l'informazione data/ora di segnalazione del guasto

facendone rimanere opportuna documentazione, nonchè indicare dettagliatamente le modalità del servizio di assistenza tecnica secondo la formula del full-risk (comprensivo di tutte le parti di ricambio ed eventuali elementi a consumo), ed in particolare dovrà illustrare:

- il tempo di intervento garantito;
- la sede del centro di Assistenza competente e i relativi recapiti;
- la sede del magazzino ricambi ed il tempo massimo entro cui ci si impegna a risolvere il problema insorto;
- la programmazione degli interventi manutentivi;

La manutenzione preventiva (manutenzione ordinaria) e correttiva full risk (manutenzione straordinaria) dovrà essere eseguita da personale tecnico specializzato, dotato della necessaria esperienza per la risoluzione dei problemi specifici dell'intervento.

Gli interventi tecnici necessari a ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature dovranno essere assicurati entro massimo 24 ore solari e consecutive dalla chiamata. Le apparecchiature dovranno essere rimesse in funzione entro max 24 ore solari e consecutive dalla chiamata, con la risoluzione del guasto o, in caso di impossibilità a ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature, con la fornitura, di una apparecchiatura nuova, definitivamente sostitutiva di quella guasta.

ART. 4.4 - Durata del fermo macchina

Si definisce " tempo di fermo macchina " il periodo di tempo intercorrente tra la chiamata e il momento del riavviamento con ripristino completo della funzionalità.

La durata del periodo di fermo macchina ammissibile deve essere dichiarato in offerta e non potrà comunque essere superiore a 24 ore dalla chiamata.

Nel caso di guasto non riparabile entro il periodo di fermo macchina deve essere prevista la consegna di apparecchiatura sostitutiva.

ART. 4.5 - Temporanea indisponibilità dei prodotti

In caso di temporanea indisponibilità dei prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare alla ASL tale evenienza prima di ricevere eventuali ordini di fornitura relativi ai medesimi prodotti.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità dei prodotti indicando la causa generante l'impossibilità e il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile.

Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.

ART. 4.6 - Aggiornamento tecnologico

La Ditta dovrà garantire la fornitura di eventuali aggiornamenti o nuove versioni di software.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuove apparecchiature analoghe o sostitutive a quelle oggetto di fornitura o prodotti diagnostici, aventi migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

Sarà facoltà di quest'ultima sostituire le attrezzature aggiudicate con quelle aggiornate o i prodotti diagnostici aggiudicati con quelli di nuova introduzione, ferme restando le condizioni economiche contrattualmente pattuite, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei Laboratori utilizzatori. In quest'ultimo caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire esattamente gli stessi strumenti o prodotti diagnostici oggetto di aggiudicazione per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze.

L'eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta della ASL Napoli 1 Centro, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte dei servizi aziendali istituzionalmente preposti.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di affidamento è quella aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016.

L'individuazione del miglior offerente avverrà in capo all'operatore economico che, sommati i punteggi ad esso attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Nella valutazione per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si terrà conto di quanto di seguito indicato.

Le caratteristiche classificate come "indispensabili" devono essere possedute dall'offerta presentata a pena di esclusione.

La Commissione giudicatrice verificherà quindi preliminarmente il possesso di tutte le caratteristiche indispensabili e, una volta "ammessa" l'offerta tecnica procederà poi alla valutazione di competenza tenuto conto delle successive indicazioni.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Dove è indicato che si assegnerà il punteggio con formula proporzionale si attribuirà il massimo punteggio previsto alla caratteristica migliore e gli altri punteggi in base alla seguente formula: $p = (V_{max} \times P_{max}) / V_e$ dove p = punteggio da ricavare; V_{max} = valore massimo riscontrato fra le caratteristiche proposte; P_{max} = punteggio massimo attribuibile per la caratteristica in esame; V_e = valore della caratteristica in esame.

I 70 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice. Nel caso in cui detta Commissione ritenga di non assegnare ad alcuna offerta il massimo del punteggio non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi che resteranno quelli assegnati dalla Commissione.

Saranno ritenuti idonei e quindi ammessi alla fase successiva della gara (fase di apertura delle offerte economiche) solo i concorrenti che in sede di valutazione qualitativa abbiano complessivamente ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 36 punti.

2) Valutazione elemento economico max punti 30,00

Per l'assegnazione del punteggio economico il Seggio di Gara attribuirà al prezzo più favorevole il punteggio massimo attribuibile (punti30), mentre alle altre quotazioni punteggi inversamente proporzionali, mediante l'applicazione della seguente formula:

Elemento di valutazione	Punteggio massimo
Qualità	70
Prezzo	30
Totale	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo finale più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio della "**Qualità**" ed il punteggio relativo al criterio del "**Prezzo**"

$$PTF = PTQ + PTE$$

PTF = punteggio complessivo finale

PTQ = punteggio qualità definitivo

PTE = punteggio prezzo definitivo

Per la valutazione dei punteggi si procederà nella seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

Ca = indice di valutazione della offerta (a)

n = numero dei criteri /requisiti

Wi = peso o punteggio massimo attribuito al criterio (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero ed uno.

Σ = sommatoria

Punteggio tecnico – max 70 punti

L'accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i indicati nel Capitolato tecnico e delle caratteristiche migliorative saranno svolte esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata, conformemente alle disposizioni del presente disciplinare e suoi allegati, dai concorrenti nella busta "**B - Offerta Tecnica**".

Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minime/i richieste/i, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio (PT) sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati.

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi superiori alla base d'asta.

$$p = \frac{P_b \times P}{X}$$

Dove:

p = punteggio da ricavare

Pb = prezzo più basso tra quelli offerti

P = punteggio massimo attribuibile (30,00 punti)

X = prezzo offerto dalla ditta presa in considerazione

E' previsto il calcolo del punteggio sino alla seconda cifra decimale che verrà calcolata con il seguente criterio: se la terza cifra decimale varia da 0 a 4, la cifra precedente rimane invariata; se la terza cifra decimale varia da 5 a 9, la cifra precedente verrà maggiorata di un'unità.

Trattandosi di aggiudicazione a lotto intero, saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi.

ART. 6 - PERIODO DI PROVA

La ASL Napoli 1 Centro si riserva un periodo di prova di 90 (novanta) giorni consecutivi, decorrenti dall'avvenuto collaudo definitivo con esito positivo dei sistemi analitici oggetto di fornitura, al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature, dei reagenti e dei relativi materiali di consumo a quanto dichiarato dalla Ditta in sede

di offerta, nonché la buona qualità delle metodiche, dei prodotti e della strumentazione forniti. In caso di non corrispondenza la Stazione Appaltante è facultata a richiedere la risoluzione del contratto.

In tale ipotesi nulla sarà dovuto al Fornitore ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari, effettuate durante il periodo di prova ed in ogni caso dopo l'avvenuto collaudo provvisorio.

ART. 7 – CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA DEI REATTIVI E DEI MATERIALI DI CONSUMO -

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i reattivi ed i materiali di consumo oggetto dei singoli ordinativi di fornitura con le modalità e nei luoghi e nei tempi di seguito stabiliti. I reattivi ed i materiali di consumo consegnati dovranno possedere tutti i requisiti tecnici dichiarati in sede di gara.

L'aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi d'acquisto della ASL senza limiti di quantità o importo. La fornitura dovrà corrispondere ai quantitativi ordinati; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate e pertanto non pagate, e, verranno restituite con spese a carico della Ditta stessa.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio ovvero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei dispositivi aggiudicati ovvero venissero segnalati incidenti o mancati incidenti a seguito dell'utilizzo dei dispositivi medesimi, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne immediata comunicazione provvedendo, previa autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante, alla sostituzione del dispositivo oggetto di segnalazione con altro/i aventi caratteristiche tecniche identiche.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i reattivi ed i materiali di consumo oggetto di aggiudicazione presso le strutture segnalate in ciascun ordinativo di fornitura.

La ASL si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne effettuate in luoghi diversi da quelli indicati.

Le consegne devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

► franche di ogni rischio e spesa (IVA esclusa), con scaricamento a terra presso i luoghi indicati sul buono d'ordine, entro il termine di 7 (sette) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto, salvo casi d'urgenza in cui le Ditte dovranno far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, massimo 48 (quarantotto) ore consecutive dal ricevimento dell'ordine scritto;

► i prodotti forniti dovranno essere utilizzabili, all'atto della consegna per un periodo di tempo pari almeno ai $\frac{2}{3}$ della loro validità complessiva;

► ogni consegna di reagenti, calibratori e controlli od altro materiale diagnostico dovrà far riferimento ad un unico lotto di produzione;

► gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura. In particolare i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all'esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente; in particolare dovranno riportare, in lingua italiana, in maniera evidente, le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti ivi contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi.

Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere";

► gli imballi che a giudizio della ASL dovessero presentare difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa;

► per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi di personale della Stazione Appaltante.. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;

► i documenti di trasporto o documenti equivalenti ai sensi del D.P.R. 472/96, da prodursi tassativamente almeno in duplice copia, una delle quali, firmata dall'addetto alla ricezione delle merci, sarà restituita alla ditta fornitrice, devono obbligatoriamente riportare:

- Luogo di consegna della merce;
- Data e Numero di riferimento ordine;
- indicazione del prodotto inviato con relativa quantità;
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza dei prodotti;
- l'intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto, oppure l'attestazione che la temperatura è ininfluente al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto.

In mancanza di tali dati, non saranno accettati reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.

E' tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine. Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto.

ART. 8 - CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE DEI REAGENTI E DEI MATERIALI DI CONSUMO

Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il Fornitore.

Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la struttura ricevente, secondo quanto indicato sui buoni d'ordine e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà la Stazione Appaltante se non come accettazione della quantità ricevuta. La ASL si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata, oppure sottoponendo la stessa ad analisi tecniche di laboratorio.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la relazione di analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda a quanto convenuto, a pagare le relative spese oltre, naturalmente, alle sanzioni previste nel presente capitolato.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva pertanto la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 3 (tre) giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione, con materiale idoneo.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, la Stazione Appaltante procederà all'acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione, oltre all'applicazione della penale prevista dal successivo art. 13.

La Stazione Appaltante non assume in proprio alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dal Fornitore.

La ASL Napoli 1 Centro si riserva la facoltà di verificare periodicamente, nel corso della validità contrattuale, il rispetto degli standards di resa dichiarati dal Fornitore in sede di offerta. A tal fine si procederà a riscontrare il numero di determinazioni eseguite in rapporto ai reattivi ed al materiale di consumo impiegati. Gli esiti di tale verifica verranno notificati al Fornitore e verranno considerati ad ogni fine contrattuale e di controllo del fatturato.

ART. 9 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI REAGENTI E DEI MATERIALI DI CONSUMO

Il materiale diagnostico e di consumo che verrà consegnato dalla Ditta aggiudicataria sarà impiegato nel rispetto delle specificità e delle regole di utilizzo che lo contraddistinguono, nell'ambito delle esigenze operative delle strutture destinatarie della fornitura.

Ne consegue pertanto che la Ditta aggiudicataria non potrà porre a carico dell'ASL il costo di materiali di consumo o reattivi eccedenti quelli effettivamente necessari, questo soprattutto con riferimento al caso in cui, per tipologia e confezionamento dei prodotti, non fosse possibile un utilizzo ottimale e completo della confezione consegnata ed il residuo non risulti convenientemente utilizzabile nel prosieguo dell'attività diagnostica.

ART.10 – FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato, secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, la ASL Napoli 1 Centro corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Le fatture relative ai reattivi ed al materiale di consumo dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi d'acquisto. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso le strutture della ASL Napoli 1 Centro.

Le fatture relative al noleggio delle apparecchiature ed all'assistenza, dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata, con decorrenza dall'avvenuta effettuazione del collaudo con esito positivo. Relativamente alla fatturazione dei canoni potrà essere concordata una periodicità diversa, mai inferiore al trimestre.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato a 90 giorni dal ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura del servizio e della somministrazione.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso la ASL Napoli 1 Centro della nota di accredito.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità,

gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dalla Stazione Appaltante.

Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge n. 136 del 13.8.2010, come sostituito dall'art. 7, comma 7 della legge n. 217 del 17.12.2010.

Ai sensi dell'art. 7, comma 9 bis della succitata Legge n. 217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, entro il termine indicato dalla ASL, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

È facoltà della ASL incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della relativa attestazione.

ART. 12 – DANNI - RESPONSABILITÀ CIVILE

La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia della ASL Napoli 1 Centro, che di terzi, a seguito dell'esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, di igiene e sicurezza sul lavoro.

ART.13 – INADEMPIENZE E PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14 "RISOLUZIONE E RECESSO", nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla Ditta fornitrice penali, il cui importo, è il seguente:

1. ritardo nella consegna delle apparecchiature offerte: applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 4 del presente Capitolato;
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell'aggiudicatario: penale pari ad € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento tecnico derivante dalla chiamata; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell'apparecchiatura sostitutiva;
3. ritardi nella consegna o nella sostituzione dei dispositivi oggetto della fornitura: applicazione di una penale pari al 3% del valore dell'ordinativo di acquisto per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dagli artt. 7 e 8 del presente Capitolato;
4. nel caso di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: penale fino al 20% calcolata sull'ammontare del singolo ordinativo ed in proporzione alla gravità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento.

Gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore, il quale deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, saranno applicate al Fornitore le penali, o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione Racc. A\R indirizzata alla sede legale dell'aggiudicatario.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo art. 14.

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di ritardo nella consegna delle strumentazioni prolungato per più di 10 giorni rispetto ai termini previsti dall'art. 4 del presente Capitolato;
- b) per ripetute (almeno 3 contestazioni scritte) manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;

- c) per ripetuti ritardi (almeno 3 contestazioni scritte) negli interventi di manutenzione ovvero in caso di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura sostitutiva che superi i 15 giorni;
- d) per ripetuti (almeno 3 contestazioni scritte) inadempimenti dell'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi;
- e) in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- g) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione dei diritti di brevetto;
- h) in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- j) in caso di cessione del contratto;
- k) in caso di esito negativo del periodo di prova;
- l) in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza.

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato. In particolare si richiamano i termini di cui agli artt. 7 e 8 del presente Capitolato;
- b) il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della ASL Napoli 1 Centro di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- c) il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- d) il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al Fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause la Stazione Appaltante incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto, la ASL Napoli 1 Centro affiderà ad altra Ditta la fornitura.

In tale caso la Stazione Appaltante ha facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Fornitore con Raccomandata AR almeno 30 gg. consecutivi prima, nel seguente caso:

- a) in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni legislative dell'assetto aziendale, nonchè qualora per esigenze organizzative si decidesse l'interruzione dell'attività espletate dalle unità operative per le determinazioni oggetto del contratto o la soppressione del servizio.

Nel suddetto caso di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando

espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ART. 15 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AUTOMATICA

Qualora la fornitura con le medesime modalità di cui al presente capitolato risultasse affidata a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata indetta dalla Regione Campania tramite So.Re.Sa s.p.a., prima della scadenza del contratto tra il Fornitore e la ASL Napoli 1 Centro, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto senza che il fornitore possa avanzare pretese di alcun genere.

ART. 16 - QUINTO D'OBBLIGO

Nel caso in cui si renda necessario, in corso d'esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara alla Stazione Appaltante che di tale diritto intende avvalersi.

Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

ART. 18 – NORME DI SICUREZZA

L'aggiudicatario deve eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali), assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando la ASL Napoli 1 centro da ogni responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà della Stazione Appaltante.

Il Fornitore, a titolo meramente esemplificativo, è obbligato a:

- osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore, con rimando al CCNL di appartenenza ed alla zona di riferimento;
- eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato ed idoneo al lavoro da svolgere;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà della ASL Napoli 1 Centro;
- formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- fornire il proprio personale di macchine, attrezzature ed opere provvisorie conformi alla normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di fornitura oggetto del presente Capitolato non determina oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

ART. 19 – REVISIONE PREZZI

I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del d. lgs. 163/2006, e rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

La richiesta di revisione, al fine dell'attivazione del procedimento di cui sopra, costituisce preciso onere a carico del fornitore; la stessa dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello di Napoli.

ART. 21 – NORME DI RINVIO -

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale di fornitura si fa espresso riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di forniture pubbliche di beni e servizi.

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. vengono espressamente approvate ed accettate le clausole di cui a tutti i capitoli del presente capitolato.